

LEGGI STRANIERE E ACCORDI INTERNAZIONALI

FRANCIA

Decreto 30 novembre 1926 concernente la carta d'identità degli stranieri (*J. O.*, 2 dicembre 1926).

Art. 1. — Qualsiasi straniero, maggiore di quindici anni, che deve risiedere in Francia più di due mesi, è obbligato, nelle quarantotto ore successive al suo arrivo, di presentarsi al commissariato di polizia, o, in mancanza, all'ufficio municipale della propria residenza, per farvi una domanda di carta d'identità. Gliene è rilasciata ricevuta.

In appoggio della domanda deve allegare quattro fotografie, di faccia e senza cappello e fornire, inoltre, le indicazioni seguenti per l'impianto di due cartellini individuali:

Cognome, nome, paternità (con la data ed il luogo di nascita); professione, nazionalità, situazione di famiglia; cognome, età e nazionalità del coniuge; nomi ed età dei figli al di sotto dei quindici anni; ultimo domicilio all'estero.

Egli deve, bene inteso, giustificare le sue dichiarazioni a mezzo di documenti autentici e, nel caso che desiderasse stabilirsi in Francia in maniera definitiva, inviare i nomi di due cittadini francesi i quali acconsentano a rendersi garanti di lui.

Uno di questi cartellini individuali è conservato presso la prefettura del dipartimento che rilascia la carta; l'altro è inviato al servizio centrale delle carte d'identità degli stranieri presso il ministero dell'interno.

Art. 2. — La carta d'identità riproduce le annotazioni riportate sul cartellino individuale di cui all'articolo precedente. Essa è sempre rilasciata dalla prefettura.

La fotografia deve essere bollata, col timbro a secco, su due dei suoi angoli.

Art. 3. — In caso di cambiamento di domicilio, lo straniero deve, nelle quarantotto ore dal suo arrivo, far vistare la sua carta d'identità presso gli uffici municipali o al commissariato di polizia del suo nuovo domicilio.

Un foglio intercalare aggiunto alla carta di identità è destinato alla menzione di tale visto.

La menzione del visto è fatta egualmente sui registri speciali depositati agli uffici municipali ed al commissariato di polizia; i sindaci od i commissari di polizia devono dare avviso immediato di ogni cambiamento di domicilio alla prefettura del dipartimento che avviserà subito il servizio centrale delle carte d'identità degli stranieri al Ministero dell'interno.

Art. 4. — La carta d'identità equivale a permesso di soggiorno.

Essa può essere ritirata ai titolari che trascurano di conformarsi alle disposizioni in vigore, o che cessano di offrire le garanzie desiderabili.

In caso di rifiuto o di ritiro della carta, lo straniero deve abbandonare il territorio francese nel termine di otto giorni; tuttavia questo termine può essere modificato, secondo le circostanze, dal ministro dell'interno, su proposta dell'autorità amministrativa.

Art. 5. — I lavoratori stranieri che si presentano ad uno degli uffici d'immigrazione o posti di frontiera, muniti di un atto di arruolamento riconosciuto valido nelle condizioni previste dalle istruzioni dei ministri del lavoro e dell'agricoltura, sono muniti, a cura del commissario speciale della frontiera, d'un salvacondotto che loro serve per recarsi alla località dove devono raggiungere l'impiego (il tutto sotto riserva dell'applicazione dei regolamenti sanitari e di polizia).

Nelle quarantotto ore dal loro arrivo in detta località, i lavoratori stranieri devono segnalare la loro presenza al commissario di polizia, o, in mancanza, al sindaco e fornirgli le fotografie e le indicazioni previste all'articolo 1 paragrafo 2, per la compilazione della loro carta d'identità regolare.

Il rilascio della carta d'identità è chiesto, del pari, al commissario di polizia, o, in mancanza, al sindaco della residenza dai lavoratori stranieri che non si sono presentati agli uffici d'immigrazione o ai posti di frontiera; ma, in tal caso, gl'interessati devono giustificare che essi sono muniti di un atto di arruolamento riconosciuto valido nelle condizioni che saranno determinate da istruzioni emanate di concerto fra i ministri del lavoro e dell'agricoltura, da una parte, ed il ministro dell'interno, dall'altra.

In ogni caso, la carta d'identità non è rilasciata ai lavoratori stranieri se non dopo inchiesta favorevole della prefettura.

Art. 6. — Qualsiasi straniero che si è beneficiato di una riduzione di tassa al momento del rilascio della sua carta d'identità, in qualità di studente, di studioso, di scrittore, di lavoratore salariato, che dovrà esercitare una professione per la quale la riduzione non è prevista, è tenuto a domandare preventivamente una nuova carta d'identità per la quale è imposta la riscossione della intera tassa. Sono sottoposti allo stesso obbligo i membri della famiglia di un lavoratore salariato che si sarà beneficiato d'una riduzione di tassa a causa della qualità di capo di famiglia.

Art. 7. — Qualsiasi straniero munito d'una carta di identità di lavoratore agricolo dovrà, se egli diviene lavoratore dell'industria, richiedere preventivamente una nuova carta d'identità nelle condizioni previste dal paragrafo 3 dell'articolo 5 del presente decreto.

Art. 8. — I proprietari, albergatori, affittacamere, devono segnalare, nelle ventiquattro ore, al commissario di polizia o al sindaco, la presenza degli stranieri abitanti nei loro immobili o stabilimenti. Lo stesso obbligo esiste per i proprietari di pensioni di famiglia e per tutti coloro che danno alloggio agli stranieri.

I datori di lavoro che arruolano stranieri devono, parimenti, darne avviso al commissario di polizia o al sindaco; essi devono, inoltre, assicurarsi prima di qualsiasi arruolamento che i lavoratori stranieri non hanno contravvenuto alle disposizioni dell'articolo 5 di cui sopra.

Art. 9. — I sindaci devono avvisare il prefetto del dipartimento di qualsiasi decesso di straniero di cui essi hanno raccolto l'atto.

Il prefetto ne informa il servizio centrale delle carte d'identità degli stranieri presso il ministero dell'interno.

Art. 10. — Le carte d'identità hanno la validità per la durata di due anni, ogni anno iniziato contando per un anno intero.

Qualsiasi carta scaduta è senza valore.

Le domande di rinnovazione devono essere presentate al commissariato di polizia (o, in mancanza, al municipio), durante il primo trimestre che segue la cessazione dell'ultimo anno di validità della carta d'identità. Trascorso tale termine, i titolari di carte non rinnovate saranno considerati come persone non aventi situazione regolare.

Art. 11. — Può essere rilasciato un duplicato della carta di identità che sarà stata smarrita, colle forme previste dall'articolo primo, paragrafi 2 e 3. Annotazione del duplicato è fatta sulla carta ed avviso del suo rilascio è dato al servizio centrale delle carte d'identità al ministero dell'interno.

Art. 12. — Qualsiasi straniero che avrà fatto delle abrasioni, delle sovrapposizioni, delle falsificazioni su di una carta d'identità, o che avrà utilizzato, nell'adempimento di un atto amministrativo, una carta diversa da quella che gli appartiene, sarà espulso dal territorio francese senza pregiudizio di tutte le altre sanzioni penali che potranno intervenire.

Art. 13. — La carta d'identità non è richiesta ai rappresentanti diplomatici o consolari dei paesi stranieri accreditati in Francia, nè alle loro famiglie.

Art. 14. — In occasione del rilascio o della rinnovazione della carta d'identità, sarà riscossa una tassa di 375 franchi (di cui 300 franchi per lo Stato, 25 per il dipartimento e 50 per il comune) senza addizione di alcun decimo.

Il versamento di tale somma sarà fatto constare, mercè l'apposizione sulla prima pagina della carta d'identità d'un timbro mobile di egual somma; che dovrà essere controsegnato a mezzo del bollo della prefettura.

Tuttavia, gli stranieri che avranno formulato la loro domanda di carta prima del 3 agosto 1926, si beneficeranno della tassa anteriormente prevista.

Art. 15. — La tassa sarà ridotta a 40 franchi, senza addizione d'alcun decimo (25 franchi per lo Stato, 5 per il dipartimento e 10 per il comune):

A) Per il padre e la madre d'un fanciullo francese (in applicazione dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 8 del codice civile, naturalizzazione o matrimonio con un francese).

B) Per gli studenti ed allievi delle differenti categorie dell'insegnamento, immatricolati nelle facoltà, o iscritti nelle scuole di Stato o negli istituti privati.

C) Per gli studiosi che vivono in Francia ed appartengono al personale d'una università, accademia o facoltà straniera riconosciuta dal Governo del paese di origine.

D) Per gli scrittori (autori e giornalisti) che vivono in Francia e possono esibire una attestazione del ministero dell'istruzione pubblica o d'una associazione corporativa.

E) Per i lavoratori salariati i quali giustificano la loro qualità e si trovano nelle condizioni che saranno determinate da istruzioni prese di concerto tra i ministri del lavoro e dell'agricoltura, d'una parte, o dell'interno, dall'altra.

Art. 16. — Saranno dispensati da qualsiasi tassa:

1º) gli stranieri che, durante le guerre 1870-1871 e 1914-1918, avranno servito come volontari nell'armata francese;

2º) gl'indigenti dei quali la condizione sarà constatata a mezzo di un'attestazione del sindaco del comune di residenza, confermata dal prefetto.

Art. 17. — I coniugi, padri, madri e figli di persone straniere che si beneficiano della tassa ridotta prevista all'articolo 15, o dispensati dalla tassa in virtù dell'articolo 16, godranno dello stesso favore.

Art. 18. — Le infrazioni al presente decreto sono passibili delle pene previste all'articolo 471, paragrafo 15 del codice penale, senza pregiudizio del diritto d'espulsione che appartiene al ministro dell'interno in virtù della legge 3 dicembre 1849 (articolo 7).

Art. 19. — Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Art. 20. — Il ministro dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto, le disposizioni del quale sono egualmente applicabili all'Alsazia-Lorena ed all'Algeria.